

STATUTO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA RICERCA TECNOLOGICA NUCLEARE (C.I.R.T.E.N)

ART. 1 – DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Ricerca Tecnologica Nucleare, in forma abbreviata "C.I.R.T.E.N.", si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie relative agli impianti di produzione di energia nucleare, da fissione e da fusione, e dei relativi cicli del combustibile, ad applicazioni industriali e sanitarie delle radiazioni nucleari, a sistemi complessi nel settore energetico-ambientale, ad acceleratori di particelle e loro impieghi scientifici ed industriali, alla sicurezza e protezione richieste dalle applicazioni elencate.

L'azione mira a favorire, da un lato, la collaborazione tra Università ed Istituti di Istruzione superiore con altri Enti di ricerca ed Industrie e, dall'altro, l'accesso e la partecipazione dei consorziati alla gestione di laboratori, secondo le norme del presente statuto.

L'attività di C.I.R.T.E.N. è orientata alla creazione di opportunità e benefici che possano avere ricadute dirette ed indirette sugli Enti Consorziati. Il Consorzio non pone in essere attività che possano in alcun modo ostacolare, limitare o entrare in competizione con i propri consorziati.

Il Consorzio – ed il relativo ufficio istituito ai sensi dell'art. 2612 c.c. – ha sede in Milano, presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, attualmente alla Via Lambruschini 4/A ed è posto sotto la vigilanza del Ministero competente sull'Università.

Il Consorzio agisce in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del Fondo Consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.

ARTICOLO 2 - ENTI CONSORZIATI

1. Fanno parte del Consorzio:

- a) le Università che lo hanno promosso;
- b) ogni altra Università o Istituto di Istruzione Universitaria (d'ora in poi indicati entrambi come "Università") italiani o stranieri (in particolare, anche se non esclusivamente, Europei) che ne facciano domanda, previa deliberazione dell'Assemblea Consortile che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti, delle prospettive e delle possibili sinergie della collaborazione.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Allo scopo di realizzare i propri fini il Consorzio:

- a) formula e svolge programmi di ricerca nel campo delle tecnologie nucleari che, per vastità ed impegno richiesto, trascenda le capacità di una singola Sede Universitaria;
- b) procede alla costituzione di Gruppi, Unità di ricerca e di Laboratori presso le Università e gli Enti pubblici di ricerca, all'occorrenza anche attraverso adeguati atti convenzionali;
- c) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica con altri Organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel settore;
- d) mette a disposizione delle Università partecipanti attrezzature comuni e laboratori che possano costituire supporto per le attività di ricerca dei Dipartimenti e Istituti, per il dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione;

e) cura la preparazione di esperti sia di base che orientati verso gli sviluppi tecnologici e applicativi delle tecnologie nucleari, anche mediante la concessione di borse di studio e approfondimento e assegni di ricerca nonché tramite la promozione, il supporto e l'organizzazione di corsi di formazione, che non entrino in competizione con le attività didattiche e formative promosse dai Consorziati (in linea con quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto);

f) promuove le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca all'ambiente applicativo ed industriale;

g) promuove anche in collaborazione con il mondo industriale, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi, apparecchiature e strumentazione tecnologicamente avanzata;

h) esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni Statali, Enti pubblici e privati e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi ai problemi del settore;

i) assicura una corretta diffusione delle informazioni e conoscenze scientifiche nei settori di competenza specifica, nella sua qualità di organismo indipendente.

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà stipulare convenzioni con le Università, i Ministeri, la Comunità Europea, Enti e Organismi pubblici e privati, Amministrazioni Statali, Fondazioni e Società, sia nazionali che internazionali, che operano in Settori interessati agli obiettivi del Consorzio stesso.

Il Consorzio potrà altresì prender parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale e fornire prestazioni su contratto e commessa di terzi.

ART.4. – FONDO CONSORTILE

Il Fondo Consortile è costituito dalle quote versate dalle università intervenute all'atto costitutivo in misura pari ad Euro 10.329,14 cadauna, nonché dalle quote versate dalle università al momento della loro successiva adesione.

Ogni altra Università che, ai sensi dell'articolo 2, comma b, entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dall'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 9, che andrà ad integrare il fondo consortile. Detta quota non potrà essere inferiore ad euro 10.329,14. Ogni quota di partecipazione al consorzio comporta per i consorziati proporzionali diritti, anche ai sensi dei successivi articoli 15 e 16, e obblighi.

Le risorse costituenti il Fondo Consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per i residui derivanti dallo scioglimento del consorzio.

Il Consorzio potrà acquisire beni mobili ed immobili nonché accettare donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità nonché avvalersi delle risorse di cui all'articolo 5.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e deve tendere all'autosufficienza della gestione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti per finalità di carattere scientifico e/o formativo.

Non potranno, inoltre, essere assunti impegni senza la relativa copertura finanziaria.

ART.5. - FINANZIAMENTI

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:

1) di contributi e finanziamenti erogati per le attività del Consorzio dal Ministero competente per l'Università oltre che da qualsiasi altro Ministero competente in relazione all'oggetto e all'attività del consorzio, da altre Amministrazioni statali, dalla Comunità Europea, da Enti e Organismi pubblici e privati, da Fondazioni e

Società, sia nazionali che internazionali, che operano in Settori interessati agli obiettivi del Consorzio stesso;

2) di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate nell'ambito dei finanziamenti per la ricerca concessi dai Ministeri competenti in funzione dell'attività e dell'oggetto del Consorzio;

3) di contributi erogati, in relazione ad accordi con organizzazioni internazionali, con i Ministeri competenti sull'Università, la Comunità Europea, Enti e Organismi pubblici e privati, Fondazioni e Società, Amministrazioni Statali, sia nazionali che internazionali, che operano in Settori interessati agli obiettivi del Consorzio stesso;

4) di proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con Amministrazioni Statali o con altri Enti, Imprese, organizzazioni internazionali o Istituzioni pubbliche o private sia italiane che estere;

5) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.

ARTICOLO 6 – ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Tecnico Scientifico (se istituito);
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente;
- f) l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA CONSORTILE

L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti legali delle Università consorziate, o loro delegati.

La delega potrà essere conferita anche ai membri del Consiglio Direttivo.

Le adunanze dell'Assemblea Consortile sono convocate dal Presidente del Consorzio mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo P.E.C. o Lettera Raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi preventivamente comunicati dai Consorziati, almeno otto giorni prima della data dell'adunanza. L'Assemblea Consortile chiamata a modificare lo Statuto è convocata con le stesse modalità almeno trenta giorni prima della data dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è convocata, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, con richiesta motivata contenente gli argomenti da trattare inviata al Presidente del Consorzio e per conoscenza al Presidente dell'Organo di Controllo mediante P.E.C. o Lettera Raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la convocazione dovrà aver luogo entro sette giorni dalla ricezione della prima richiesta.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Consortile.

Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti.

Le modifiche al presente statuto devono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti dei Consorziati.

L'Assemblea Consortile è convocata ordinariamente almeno una volta l'anno, nonché ogni volta il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Possono partecipare all'Assemblea, su invito del Presidente del Consorzio e senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni o terzi qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano. In alternativa possono essere svolte per scrutinio segreto quando l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi su questioni che riguardano singole persone e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei consorziati, ancorché non intervenuti.

E' consentito l'intervento alle riunioni dell'Assemblea Consortile mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ARTICOLO 8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea Consortile:

- a) nomina formalmente il Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto al successivo art. 9;
- b) nomina l'Organo di Controllo;
- c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la situazione patrimoniale del Consorzio con le annesse relazioni;
- d) delibera qualsiasi modifica al presente statuto;
- e) delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente;
- f) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, disponendo al riguardo di poteri di controllo, di ispezione e di accesso agli atti e alle informazioni;
- g) delibera sull'ammissione di nuovi componenti del Consorzio e sui recessi;
- h) determina l'ammontare delle quote a carico dei nuovi aderenti.

ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

La gestione del Consorzio è affidata al Consiglio Direttivo, composto da due rappresentanti di ciascuna delle Università consorziate, nominati dall'Assemblea Consortile su proposta dei Rettori delle Università consorziate tra i Docenti di ruolo operanti nel campo di attività del Consorzio sentiti i Dipartimenti e gli Istituti interessati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rinominati.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le decisioni possono anche essere adottate mediante consultazione scritta.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun avente diritto il diritto di partecipare alla decisione ed adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante: predisposizione, ad opera del presidente di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, successiva comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, P.E.C. o messaggio di posta elettronica che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione inviata ai Consiglieri e successiva approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il documento o i documenti devono contenere la indicazione dell'argomento da trattare, le motivazioni, il testo della decisione e ogni altro elemento utile, nonché il termine per esprimere il voto; il voto deve essere espresso entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, ma resta in facoltà del Presidente di ridurre, in casi di urgenza, detto termine fino a giorni tre. Il medesimo documento deve essere sottoposto all'approvazione di tutti gli aventi diritto, i quali nel detto termine dovranno trasmettere la propria approvazione o negazione; in caso di mancata risposta favorevole nel detto termine, si intende espresso voto contrario.

In entrambi i casi il Presidente deve raccogliere le indicazioni di voto e comunicare ai Consiglieri e all'Organo di Controllo l'esito della votazione, indicando la data in cui la decisione si è formata, ed i voti contrari e favorevoli, nonché eventuali dichiarazioni se richiesto dai soggetti aventi diritto.

E' consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio Direttivo ha la più ampia facoltà di compiere tutte le azioni necessarie per la gestione del Consorzio e svolge, a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione seguente possa costituire limitazione di poteri, le seguenti funzioni:

- 1) delibera i programmi quadriennali ed annuali, sentito il Consiglio Tecnico Scientifico di cui all'articolo 10, se istituito;
- 2) predispone il progetto della situazione Patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis nei termini di legge e lo approva;
- 3) sottopone la suddetta Situazione Patrimoniale all'Organo di Controllo ed all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 di aprile;
- 4) predispone ed approva i bilanci preventivi e ne fornisce relativa informativa nell'ambito dell'Assemblea convocata per l'approvazione della Situazione Patrimoniale;
- 5) delibera in merito all'assunzione di personale;
- 6) delibera in merito all'utilizzazione dei mezzi finanziari;
- 7) cura gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei consorziati;
- 8) recepisce le indicazioni del Consiglio Tecnico Scientifico;
- 9) delibera sull'istituzione o soppressione dei Gruppi, delle Unità e dei Laboratori di ricerca di cui al punto b) dell'articolo 3 e sulle loro attività scientifiche;
- 10) nomina i Direttori dei Gruppi, delle Unità e dei Laboratori di ricerca secondo i regolamenti predisposti o le norme in uso nelle Università in cui ha sede pro-tempore la Presidenza del Consorzio;

- 11) delibera in materia di convenzioni e contratti;
- 12) adotta i regolamenti di attuazione del presente Statuto;
- 13) delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- 14) propone all'Assemblea Consortile l'ammissione di nuovi componenti del Consorzio;
- 15) può delegare talune delle proprie attribuzioni al Presidente, prefissandone i termini e le modalità;
- 16) nomina, qualora lo ritenga opportuno e su proposta del Presidente, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento oppure su suo specifico mandato;
- 17) può nominare, anche all'esterno dei suoi membri, il Presidente onorario del Consorzio;
- 18) delibera in merito ai corsi di formazione nel rispetto della lettera e) dell'articolo 3;
- 19) elegge tra i suoi membri il Presidente del Consorzio nel corso della riunione di insediamento del Consiglio Direttivo.

ART.10 - IL CONSIGLIO TECNICO SCIENTIFICO

Il Consiglio Tecnico Scientifico, se istituito, è composto dal Presidente del Consorzio, che lo presiede, dal Vice Presidente, se costituito, da un rappresentante designato dal Consiglio Direttivo per ogni Università consorziata, dai Direttori degli eventuali centri di ricerca attivati dal Consorzio e da un massimo di sei esperti italiani o stranieri proposti dal Consiglio stesso e nominati dal Consiglio Direttivo per un quadriennio.

Il Consiglio Tecnico Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consiglio Direttivo.

A tal fine elabora piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi con le finalità del Consorzio stesso.

ART.11. - IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO, IL VICE PRESIDENTE E IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente del Consorzio è eletto per un quadriennio dal Consiglio Direttivo; il Presidente può essere rieletto.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Consortile ed ha la rappresentanza legale del Consorzio; a tale fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di attuazione, sovrintende alle attività ed all'amministrazione del Consorzio stesso.

Il Presidente:

- 1) predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
- 2) adotta, in caso di urgenza e di necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva al Consiglio stesso;
- 3) adotta, i provvedimenti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo;
- 4) deposita presso il registro delle imprese il progetto della Situazione Patrimoniale di cui all'articolo 13;
- 5) propone al Consiglio Direttivo il Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento del Presidente o su suo specifico mandato. In caso di assenza ed impedimento del Presidente svolge tutte le funzioni a questo attribuite e assume la legale rappresentanza del Consorzio.

Il Presidente onorario svolge, all'uopo di volta in volta invitato dal Presidente del Consorzio, la funzione di rappresentanza non negoziale/non civilistica del Consorzio nelle manifestazioni pubbliche alle quali lo stesso Consorzio partecipa ovvero per le attività di carattere tecnico-scientifico. Lo stesso può essere delegato dal Presidente del Consorzio a presiedere il Consiglio Tecnico Scientifico.

ART.12. - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea Consortile. Può essere monocratico o collegiale. Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e comunque sino all'approvazione della Situazione Patrimoniale da parte dell'Assemblea Consortile.

Il L'Organo di Controllo esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza dei risultati della Situazione Patrimoniale alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la Situazione Patrimoniale predisposta dal Consiglio Direttivo. Nella stessa relazione L'Organo di Controllo esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione. All'Organo di Controllo può essere affidata la funzione della revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo deve essere invitato ad assistere alle riunioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio Direttivo.

ART.13. - GESTIONE FINANZIARIA

L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi annuali e pluriennali di attività. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo predispone e approva il bilancio preventivo, contenente il programma delle attività scientifiche. Tale bilancio viene predisposto con funzioni di pianificazione e controllo delle attività del consorzio in modo che il Consiglio Direttivo possa valutare la sostenibilità delle stesse.

Il Consiglio Direttivo predispone e approva altresì il progetto della Situazione Patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 2615 bis c.c. ed il Presidente provvede al suo deposito presso il registro delle imprese. Tale progetto dovrà poi essere sottoposto all'Attenzione dell'Organo di Controllo e essere reso disponibile ai Consorziati almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Consortile con all'ordine del giorno la sua approvazione.

ART.14. - PERSONALE

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

Detto regolamento sarà predisposto, tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario.

In relazione a particolari esigenze della ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Consorzio può avvalersi di personale messo a disposizione dalle Università consorziate nell'ambito di opportune convenzioni.

ART. 15. - DURATA E RECESSO

Il Consorzio ha una durata di anni dieci e quindi fino al 31 dicembre 2033. L'assemblea potrà deliberare eventuali proroghe della durata rispettando le modalità di convocazione e i quorum deliberativi previsti per le modifiche di statuto all'articolo 7.

E' ammesso il recesso di ciascuno degli Enti, previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. E' ammesso il recesso di ciascuno degli Enti, a propria mera discrezione previa disdetta da inviare al Presidente del Consorzio presso la sede, via P.E.C., almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni già assunte nei confronti del Consorzio.

In caso di recesso le quote e i beni del consorziato receduto rimangono ad accrescere il patrimonio del Consorzio.

ART.16. - SCIoglimento del Consorzio

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei consorziati. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, in misura proporzionale alla propria partecipazione.

ART. 17. - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Il Consiglio direttivo provvede alla gestione del Consorzio secondo regolamenti appositamente predisposti ed approvati dal Consiglio stesso o, in alternativa in mancanza di questi ultimi, in armonia con le norme in uso nelle Università in cui ha sede la Presidenza del Consorzio.

ART.18. - FORO COMPETENTE

La risoluzione di ogni eventuale controversia tra i consorziati è affidata alla Autorità' Giudiziaria competente per il circondario di Milano, fatti salvi eventuali fori inderogabili per legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia, nonché ogni altra disposizione di legge relativa alle Università.